

Ufficio Tributi Associato

ESENZIONE IMU FABBRICATI INAGIBILI DA SISMA

Con D.L. 19/06/2015 n° 78 convertito con modificazioni dalla legge 125/2015 è stata disposta per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali, in quanto inagibili totalmente o parzialmente da sisma 2012, l'esenzione IMU fino al 31/12/2016, ulteriormente prorogato dal Decreto Legge 244 del 30 dicembre 2016 (c.d."milleproroghe") fino al 31/12/2017 e **nuovamente prorogato al 31/12/2018 dal Decreto Legge 205 del 27/12/2017, art. 1 comma 722.**

Il termine originariamente previsto dall'articolo 8* comma 3 del decreto-legge n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122 che prevedeva l'esenzione dall'applicazione dell'IMU dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente è stato così prorogato al **31/12/2018.**

**Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali commi 1 - 2 (Omissis).*

Comma 3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente."
